



REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEI REFERENDUM

Testo approvato con deliberazione Consiglio Comunale nr.16 in data
23/3/1994 esecutiva il 21/4/1994.



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

PROVINCIA DI LUCCA

REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE Regolamento attuativo

ART. 1

Il Comune di Bagni di Lucca ha istituito nel proprio Statuto l'istituto democratico del referendum consultivo al fine di migliorare ed approfondire i rapporti tra la cittadinanza e l'istituzione comunale.

ART. 2

Il Comune di Bagni di Lucca, istituisce a tal fine l'ufficio del referendum costituito da:

- Sindaco;
- un Consigliere di Maggioranza;
- un Consigliere di Minoranza;
- Segretario Capo;
- Vice Segretario;
- Responsabile Ufficio interessato;
- Responsabile dell'Ufficio Elettorale;
- Difensore Civico quando nominato ai sensi dell'art. 59 dello Statuto.

Tale ufficio ha il compito di:

- ricevere ed accertare la costituzione del Comitato promotore;
- ricevere e valutare la coincisione e la chiarezza della forma del quesito oggetto del referendum;

Il Consiglio Comunale, ai sensi del 5 comma art. 53 dello Statuto delibera sulla legittimita' e conseguente ammissibilita' del quesito.

ART. 3

Il Comune di Bagni di Lucca garantisce nel modo piu' ampio il servizio di raccolta ed autenticazione delle firme necessarie al referendum, presso la propria segreteria comunale e garantisce la possibilita' di raccolta anche negli altri luoghi pubblici comunali. Le firme autenticate dal Segretario Comunale, dal Giudice Conciliatore se esistente o dal Notaio, dovranno essere raccolte in 60 giorni dalla data della delibera consiliare che indice il referendum comunale.

ART. 4

Perche' il referendum possa essere svolto e' necessario che vengano raccolte almeno il 12% delle firme degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bagni di Lucca alla data di indizione da parte del Consiglio Comunale del referendum stesso.

ART. 5

Le firme raccolte saranno depositate entro il 60mo giorno presso l'Ufficio del Referendum che ne valuterà la regolarita' e la conformita'.

ART. 6

In caso di procedura regolare e di sufficienza di firme, il Sindaco



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

PROVINCIA DI LUCCA

indira' i comizi referendari entro e non oltre i sei mesi dalla data di scadenza per la raccolta delle firme.

ART. 7

Non possono essere svolti i referendum comunali consultivi in coincidenza con altre tornate elettorali.

ART. 8

Non possono essere svolti piu' di un referendum con un massimo di 5 proposte raggruppate per anno solare, ne possono essere riproposti nella medesima amministrazione quesiti che siano gia' stati sottoposti a referendum.

In caso di richieste pervenute nel medesimo anno, si seguira' la precedenza cronologica di presentazione dei quesiti all'Ufficio del Referendum e tranne i primi 5 non ne verranno accettati altri, fino al successivo anno solare o fino a che il Consiglio abbia dichiarato la non ammissibilita' del primo o dei primi quesiti presentati.

Non possono essere presentati quesiti a valere sull'anno corrente dopo l'adozione della deliberazione consiliare di autorizzazione alla consultazione referendaria.

Nel periodo che intercorre tra la dichiarazione di ammissibilita' del referendum da parte del Consiglio Comunale (art. 2 del presente regolamento) e lo svolgimento del referendum, il Consiglio Comunale e la Giunta, nei limiti del possibile, e salvo casi di estrema e grave urgenza, si asterranno dal deliberare sull'oggetto referendario, in modo da non modificare artatamente la situazione esistente e da non influire sulla scelta della popolazione.

ART. 10

Sono oggetto del referendum tutte le questioni di competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad eccezione di:

- Ordinamento dei tributi;
- Bilancio Comunale;
- Espropriazioni per pubblica utilita';
- Designazione e nomine;

Non possono essere altresì soggetti a referendum funzioni, atti e provvedimenti obbligatori per Legge, incompatibili con le finalita' e le norme dello Statuto.

Non possono formare oggetto di consultazione referendaria atti che abbiano gia' prodotto effetti esterni rimovibili solo con oneri risarcitori insostenibili in rapporto alla struttura del bilancio.

Non sono infine ammessi quesiti referendari che di fatto vadano a ledere o limitare i diritti politici, civili, religiosi, sociali o culturali di minoranze etniche, religiose, razziali o culturali.

ART. 11

Al fine dello svolgimento del referendum sono costituiti i seggi elettorali, nello stesso numero di quelli previsti per le altre tornate elettorali, composti dal Presidente e da due scrutatori di cui uno con funzioni di Segretario, scelti con le medesime modalita' delle altre tornate elettorali.

I Presidenti verranno scelti dal Consiglio Comunale tra coloro che sono iscritti negli elenchi trasmessi dalla Corte d'Appello, mentre



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

PROVINCIA DI LUCCA

gli scrutatori saranno scelti con le modalita' delle normali consultazioni elettorali.

Il Consiglio decidera' inoltre sulle indennita' di presenza da attribuire per lo svolgimento di queste funzioni, avendo come riferimento quanto previsto per le normali consultazioni elettorali.

Il Comitato Promotore e l'Amministrazione Comunale hanno il diritto a nominare ciascuno un rappresentante di Lista per ogni seggio con il diritto di partecipare alle operazioni elettorali.

I nominativi dei rappresentanti di Lista vanno comunicati all'Ufficio del Referendum o al Presidente del seggio elettorale, prima dell'inizio delle operazioni di voto.

ART. 12

Per il referendum consultivo comunale si vota nella sola giornata domenicale dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

Gli scrutini vengono svolti di seguito fino al loro esaurimento ed alla proclamazione del risultato da parte del Presidente del Seggio nr 1.

Ogni referendum puo' essere indetto solo dopo 18 mesi da precedenti consultazioni referendarie e cio' con riferimento alle esigenze di cui al punto 2 dell'art. 53 dello Statuto, nonche' fuori dei periodi previsti dall'art. 53 comma 6 dello Statuto stesso.

In relazione ai costi a carico del bilancio comunale per l'organizzazione della consultazione referendaria, il Comitato Promotore dovra' preventivamente utilizzare l'istituto della proposta di cui all'art. 52 dello Statuto.

ART. 13

Il referendum e' valido se i votanti sono almeno il 50,1% degli aventi diritto

Il referendum e' dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla meta' piu' uno dei voti validi.

ART. 14

Il Sindaco, visti i risultati del referendum, entro 45 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati, e' tenuto a proporre al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto dei quesiti sottoposti al referendum.

L'eventuale, mancato recepimento delle indicazioni referendarie, pur trattandosi di referendum consultivo, deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, da almeno meta' + 1 dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 15

L'efficacia del presente regolamento rimane subordinata all'accertamento di legittimita' di assumere a carico del bilancio comunale le spese relative alla indizione del referendum in rapporto alle limitazioni imposte dall'art. 25 della Legge 144/89.

ART. 16



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

PROVINCIA DI LUCCA

Ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione delle presenti norme, potrà essere risolta da un Collegio Arbitrale formato dai Componenti l'Ufficio del Referendum e da due Giudici nominati dal Tribunale Amministrativo Regionale.



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

PROVINCIA DI LUCCA

Il presente Regolamento per l'espletamento dei Referendum e' stato approvato con atto del Consiglio Comunale nr. 7 in data 07/02/1994 a seguito di chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO e forniti con atto Consiliare nr. 16 del 23/3/1994.

Pubblicato all'Albo del Comune dal 16/11/95 al _____